

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4556 del 17/11/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. GIORGI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Longiano, Via Viole n. 832. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento di pollame sito nel Comune di Longiano, Via Viole n. 832
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4708 del 17/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciassette NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. GIORGI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Longiano, Via Viole n. 832. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento di pollame sito nel Comune di Longiano, Via Viole n. 832.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.R. n 04 del 06/03/2007;
- Regolamento Regionale 4 gennaio 2016, n. 1/2016;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 04/05/2016, acquisita al Prot. Com.le 5771 del 05/05/2016 e da Arpa al PGFC/2016/6958 del 09/05/2016, da **GIORGI F.LLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.** nella persona di Urbano Giorgi, in qualità di socio dell'Impresa, con sede legale in Comune di Longiano, Via Viole n. 832, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'allevamento di pollame sito nel Comune di Longiano, Via Viole n. 832, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 21/06/2016 Prot. Com.le 7863, acquisita da Arpae al PGFC/2016/9292 del 22/06/2016, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Dato atto** che con Atto Prot. Com.le 7873 del 21/06/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2016/9293 del 22/06/2016, il SUAP del Comune di Longiano ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

**Visto** che in data 15/07/2016 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 8958 del 18/07/2016 e da Arpae al PGC/2016/11030 del 22/07/2016;

**Precisato** che con nota PGFC/2016/12910 del 01/09/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

**Atteso** che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 21/09/2016, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto dei limiti e delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;
- in merito alla comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, non sussistono elementi ostativi nel rispetto delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, vista la nota del Comune di Longiano del 07/09/2016 con cui ha trasmesso il proprio parere favorevole *“all'accoglimento dell'istanza della ditta di cui in oggetto, fatte salve le prescrizioni che i tecnici di Arpae e Usl riterranno di impartire”* e acquisita copia del parere reso da Arpae Servizio Territoriale di Forlì al Comune di Longiano dal quale risulta che *“non si riscontrano elementi ostativi all'esercizio dell'attività”*, rimanda alle valutazioni conclusive del Comune competente;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione del parere in materia di acustica da parte del Comune di Longiano;

**Considerato** che in merito alla documentazione di impatto acustico, il Comune di Longiano con Nota Prot. Com.le 11700 del 23/09/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/14102, ha comunicato quanto segue *“In riferimento alla RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata dalla Ditta di cui all'oggetto, Visto il parere favorevole reso da Arpae, acquisito al prot. comunale n. 11597 del 21.09.2016, dal quale si rileva che non si riscontrano elementi ostativi all'esercizio dell'attività; PRENDE ATTO Del parere sopracitato e lo fa proprio.”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 13/10/2016;
- Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 28/09/2016;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A e nell'Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **GIORGI F.LLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **GIORGI F.LLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.** (C.F./P.IVA 03695380406) con sede legale in Comune di Longiano, Via Viole n. 832, per l'allevamento di pollame sito nel Comune di Longiano, Via Viole n. 832.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Longiano e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Con nota del 09/06/2016 PGFC/2016/8569 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni presenti nello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 21/09/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Descrizione del ciclo produttivo e materie prime impiegate

Nell'allevamento vengono allevate 39.900 pollastre a ciclo (con 2,5 cicli/anno). Il ciclo produttivo consiste nell'allevamento di pulcini sessati per un periodo che va da 117 a 120 giorni in media fino a che ha inizio la fase della deposizione delle uova. Alla fine del ciclo le pollastre vengono trasferite in allevamenti non di proprietà, per la produzione di uova da consumo. Nel capannone sono presenti n. 5 file di gabbie a 5 piani per un totale di 2250 celle. Nelle celle sono presenti abbeveratoi a goccia provvisti di tazzina che in caso di malfunzionamento evitano il bagnamento della pollina posta sui nastri. Il mangime per l'alimentazione (miscela di cereali di varia pezzatura) viene stoccato in un silos avente la capacità di 15 ton.

Nel capannone vengono allevate pollastre in gabbia con nastri non ventilati (tecnica di allevamento NON BAT); l'azienda ha proposto una nuova modalità per ottenere l'essiccazione delle deiezioni sui nastri (da Relazione Tecnica):

- aumento di qualche grado della soglia dei sensori termici che comandano i riscaldatori: questo determina un aumento della temperatura dei locali di stabulazione con conseguente aumento della velocità di essiccazione delle deiezioni sui nastri per effetto della evaporazione della frazione liquida che a sua volta determina un aumento del tasso di umidità presente nell'ambiente;
- aumento di qualche grado della soglia dei sensori che comandano la ventilazione per il ricambio d'aria nei locali nel periodo invernale: ciò è motivato dal fatto che, se non si incrementasse anche la soglia dei sensori che comandano la ventilazione, l'incremento di temperatura interna sarebbe difficilmente raggiungibile, in quanto l'attivazione frequente dei ventilatori estrarrebbe l'aria calda prodotta dai riscaldatori con significativo incremento dei consumi di combustibile per il riscaldamento;
- attivazione dei ventilatori attraverso i sensori di umidità: la maggior evaporazione della frazione umida della pollina dovuto all'incremento di temperatura interna dei locali, porta all'aumento del tasso di umidità presente nell'ambiente fino al superamento della soglia di umidità impostata nell'igrometro che determina l'attivazione della ventilazione finalizzata al ripristino dei parametri alle condizioni di benessere degli animali.

All'accasamento dei pulcini la temperatura ambientale (per garantire il benessere animale) deve raggiungere valori compresi fra 33/35 °C, con un'umidità iniziale pari a circa 80% e nelle settimane successive la temperatura viene diminuita di circa 3°C ogni settimana, fino al raggiungimento di 21 °C e parimenti anche l'umidità viene diminuita fino a valori non inferiori al 50%.

In relazione a quanto sopra, si ritiene che il miglioramento del tenore di sostanza secca delle deiezioni contenute sui nastri, si possa ottenere modificando i valori standard di temperatura e

umidità sui quali vengono impostati i termostati del riscaldamento e della ventilazione/deumidificazione con i valori riportati nella seguente tabella:

Età dell'animale	Temperatura standard (°C)	Temperatura proposta (°C)	Umidità standard (%)	Umidità proposta (%)
1a -6a settimana	35 - 21	35 - 23	80 - 70	80 - 70
7a settimana (50 gg)	21	23	65/70	60/65
8a -17a settimana	21	23	65/70	60/65

La sperimentazione relativa alla metodologia di allevamento riportata sopra verrà attuata nei periodi più freddi, dall'autunno inoltrato alla primavera inoltrata, in quanto nei periodi con temperature esterne più elevate, la temperatura dei locali di stabulazione e la maggior ventilazioni favoriscono il processo di maggior essiccazione della pollina depositata sui nastri. Nella fase iniziale del ciclo, fino a 40/45 giorni di età degli animali, la produzione di pollina è limitata e l'ambiente interno viene tenuto generalmente molto caldo favorendo l'asciugatura della pollina.

#### Quadro riassuntivo delle emissioni

La climatizzazione è assicurata da 8 estrattori d'aria elicoidali di portata 36.000 m<sup>3</sup>/h, di cui n. 2 (E1.1 – E1.2) posti sul lato ovest, n. 4 (E1.3 – E1.6) posti in testata nord, n. 2 (E1.7 – E1.8) posti sul lato est in prossimità della testata nord. Sono presenti inoltre n. 2 ventilatori (E1.9 – E1.10) di portata 15.000 m<sup>3</sup>/h, posti in testata nord. I ventilatori sono dotati di serranda ad apertura automatica e posti ad una altezza variabile da 70 a 80 cm dal piano di campagna.

Il trasferimento del mangime dal camion al silos avviene tramite coclea, sono necessari in media circa 4 carichi mensili. Nella tramoggia di carico è presente una calza che entra nel silo e accompagna la caduta all'interno evitando dispersioni di polveri.

L'allevamento è provvisto di generatore di emergenza a gasolio (E2) avente la potenza di 20 KVA ubicato in apposito locale in testata sud del capannone, avente una potenza termica nominale pari a 36 kW. L'emissione del generatore di emergenza non è sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione non si applicano valori limite ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del D.lgs. 152/06. Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 comma 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

I riscaldatori sono a camera completamente racchiusa e non generano scarichi all'interno del capannone, hanno una potenza termica pari a 60.000 Kcal/h corrispondente a circa 70 kW ognuno. La fiamma si sviluppa all'interno dell'apparecchio protetta dalla camera di combustione. I fumi della combustione sono diffusi nell'ambiente esterno e non vengono immessi nel locale di stabulazione. I generatori di calore ad aria calda sono installati lungo le pareti del capannone esternamente e sono alimentati a GPL contenuto in un serbatoio fuori terra da 1750 litri. Le n. 3 emissioni dei riscaldatori derivano da impianti termici, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, pertanto non sono sottoposti alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc

In relazione a quanto sopra rilevato e valutato ed a quanto proposto dall'Azienda (come sperimentazione), si ritiene di poter assimilare la tecnica gestionale adottata a quella che prevede l'impiego di nastri ventilati, pertanto non sussistono elementi ostativi alle emissioni in atmosfera esaminate ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/06, in considerazione della tipologia delle emissioni e dei sistemi di contenimento proposti nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

1. Arpae si riserva di proporre l'adozione di altre MTD nel caso la tecnica applicata non conseguisse un risultato soddisfacente in termini di asciugatura della pollina sui nastri o ci fossero segnalazioni per emissioni maleodoranti da parte di terzi (localizzati nelle vicinanze dell'allevamento);
2. entro 12 mesi dal rilascio dell'AUA dovranno essere posizionate tre barriere vegetali idonee ad ostacolare la diffusione delle polveri, degli odori e con funzione paesaggistica lungo i lati nord (principalmente), ovest e sud del capannone. Le barriere dovranno essere adeguatamente curate e prontamente sostituite in caso di fallanza (morte); le barriere dovranno essere costituite da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o altre specie autoctone d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, adeguatamente curate e sostituite in caso di fallanze entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'evento). Le barriere potranno essere ridotte in altezza (non superiore al livello del capannone) per non interferire con l'impianto di produzione energia ad opera dei pannelli fotovoltaici posti lungo le falde del capannone;
3. contestualmente alla piantumazione delle barriere vegetali di cui sopra e comunque non oltre 12 mesi dal rilascio dell'AUA, sui fronti di emissione del capannone (come indicato nell'allegato B della RT) ove sono posizionati gli estrattori d'aria (lato nord principalmente), dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti a limitare la dispersione delle polveri (cuffie o reti antipolvere). L'azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati, la periodica raccolta delle polveri depositate sulle superfici impermeabili e il loro smaltimento con le lettiere.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 21/09/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportato nel verbale della seduta del 21/09/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Longiano in data 04/05/2016 prot. n. 5771, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni in atmosfera non sottoposte alla presente

autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

### **EMISSIONE E2 – GENERATORE DI EMERGENZA (36 kW a gasolio)**

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione non si applicano valori limite ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del D.lgs. 152/06.

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 comma 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

### **N. 3 RISCALDATORI (70 kW cadauno, a metano)**

derivano da impianti termici, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc

## **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla **attività di allevamento** di seguito specificata:

- *tipologia produttiva* – pollastre;
- *numero massimo di capi* – 39.900 capi;
- *ciclo produttivo*: un ciclo di produzione di circa 117/120 giorni;
- *tecniche di stabulazione adottate* – ricoveri con gabbie con nastri non ventilati e con abbeveratoi a goccia con tazzina di recupero delle perdite:

**costituite da:**

- emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio dei mangimi (n. 1 silo E1);
- emissioni di ammoniaca, polveri, metano ed odori derivanti dai seguenti ventilatori/estrattori di aria dai locali di allevamento del capannone:

Punti di emissione N°	Tipologia	Lato di emissione	Portata singola Nm <sup>3</sup> /h	Durata ore/giorno
E1.1 – E1.2	estrattori elicoidali	Ovest	36.000	0 – 20
E1.3 – E1.6	estrattori elicoidali	Nord	36.000	0 – 20
E1.7 – E1.8	estrattori elicoidali	Est	36.000	0 – 20
E1.9 - E1.10	ventilatori	Nord	15.000	0 - 20

**sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

- e) Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena si riserva di proporre l'adozione di altre MTD nel caso la tecnica applicata non conseguisse un risultato soddisfacente in termini di asciugatura della pollina sui nastri o ci fossero segnalazioni per emissioni maleodoranti da parte di terzi (localizzati nelle vicinanze dell'allevamento);

- f) **Entro 12 mesi dal rilascio dell'AUA** dovranno essere posizionate tre barriere vegetali idonee ad ostacolare la diffusione delle polveri, degli odori e con funzione paesaggistica lungo i lati nord (principalmente), ovest e sud del capannone. Le barriere dovranno essere adeguatamente curate e le fallanze (morte) prontamente sostituite; le barriere dovranno essere costituite da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o altre specie autoctone d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, adeguatamente curate e sostituite in caso di fallanze entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'evento). Le barriere potranno essere ridotte in altezza (non superiore al livello del capannone) per non interferire con l'impianto di produzione energia ad opera dei pannelli fotovoltaici posti lungo le falde del capannone;
- g) **Contestualmente alla piantumazione delle barriere vegetali di cui al punto b)** e comunque **non oltre 12 mesi dal rilascio dell'AUA**, sui fronti di emissione del capannone ove sono posizionati gli estrattori d'aria (lato nord principalmente), dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti a limitare la dispersione delle polveri (cuffie o reti antipolvere). L'azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati, la periodica raccolta delle polveri depositate sulle superfici impermeabili e il loro smaltimento con le lettiere.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti **entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
  3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpaie Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaie Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aooofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooofc@cert.arpa.emr.it)) e al Comune di Longiano la data di messa in esercizio degli impianti, con un anticipo di almeno 15 giorni.
  4. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
  5. Considerato, infine, che le emissioni in argomento non sono sottoposte a trattamenti di abbattimento specifici ma solo ad azione di dispersione e di buona gestione, Arpaie riserva, qualora le prescrizioni proposte non producano effetti soddisfacenti, di disporre l'adozione di ulteriori interventi.

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO** (Art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**PREMESSE**

Dato atto che la Ditta Giorgi F.lli Società Agricola s.s., – allevamento di via Viole n.832 Comune di Longiano ha presentato la seguente documentazione:

- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n.16772 iniziale, PGFC 4459 del 30/03/2016;
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n.16803 mod. 1, PGFC 4546 del 31/03/2016;
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n. 16923 mod. 2, PGFC 5863 del 22/04/2016;

Vista la verifica documentale condotta dall'Unità Zootechnia - AIA sulla Comunicazione n. 16923 di Mod.2 dalla quale risultavano alcune incongruenze fra il quantitativo di letame destinato all'utilizzazione agronomica, come da registro degli spandimenti visionato, e la quantità di letame prodotto annualmente, come da QUADRO 5 della Comunicazione n. 16923, successivamente motivate e chiarite dalla Ditta Giorgi F.lli Soc. Agr. s.s. con nota del 25/05/2016, con PGFC/8039/2016;

Visti gli esiti della conferenza dei servizi del 21/09/2016 che esprimono parere favorevole al rilascio dell'AUA;

Dato atto che il provvedimento di AUA non sostituisce, per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, alcun titolo abilitativo già rilasciato alla ditta;

Precisato che le Comunicazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui sopra sono relative all'allevamento di Pollastre in Batteria di Gabbie sito in Via Viole n.832 del Comune di Longiano, codice di allevamento 018FO064 oggetto della domanda di AUA;

Precisato che l'Unità Zootechnia - AIA ha effettuato verifiche sulla Comunicazione di cui sopra ed, in particolare, sui parametri di calcolo utilizzati al *QUADRO 5*, sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9* e sui contratti di cessione degli effluenti riportati al *QUADRO 12*;

Precisato che l'Azienda dispone di n.1 contratto con Terzi, come riportato al *QUADRO 12*, per la cessione degli effluenti prodotti dagli allevamenti sopra citati;

**PRESCRIZIONI**

- 1) La Ditta dovrà provvedere a registrare i singoli conferimenti di cessione e/o di spandimento delle deiezioni entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale 1/2016. Il registro dovrà essere conservato in Azienda;
- 2) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016;
- 3) Entro 12 mesi dal rilascio dell'AUA la ditta dovrà realizzare una tettoia nella zona antistante la concimaia in modo da coprire la piazzola esistente per evitare di bagnare la pollina. Si precisa inoltre che tale area dovrà essere mantenuta costantemente pulita.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**